



# Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari

Prot. n.° 12346

Giovinazzo, li 1 giugno 2012

## NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

Visto che il giorno 6 e 7 Maggio 2012, in prima tornata e successivo turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Visto che a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 118 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della Giunta;

Visto il D.P.R.16 Maggio 1960 n.570, recante; " Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

### NOMINA

Il Sig. STALLONE Salvatore nato a Giovinazzo il 7 novembre 1962 ed ivi residente in Via Emily Dickinson n. 25, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

- *Sviluppo Attività Produttive – Rete Commerciale Cittadina*

Dalla data di accettazione della nomina, verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 64 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "incompatibilità tra Consigliere Comunale e Provinciale e Assessore nella rispettiva Giunta" il Sig. Stallone Salvatore ricoprirà soltanto le funzioni di Assessore Comunale e automaticamente - ope legis - cesserà lo status di Consigliere Comunale.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.



Il Sindaco  
Tommaso DePalma

Per accettazione della carica

L'Assessore

*Salvatore Fulla*  
Firma per esteso

*[Firma abbreviata]*  
Firma abbreviata

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Giovinazzo 1 giugno 2012

Il Sindaco  
Tommaso DePalma

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Art. 64 - Incompatibilità tra Consigliere Comunale e Provinciale e Assessore nella rispettiva Giunta  
(Art. 25, Legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La Carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e Provinciale
2. Qualora un Consigliere Comunale o Provinciale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. (comma così sostituito dall'art. 7, del D.L. 29 marzo 2004, n. 80) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco o del Presidente della Giunta Provinciale, non possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia.

